



Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

PROPOSTA DI LEGGE

Disposizioni per garantire il principio di pari opportunità e di parità di trattamento

in riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere

e alle variazioni nelle caratteristiche di sesso.

CAPONE LOREDANA f.ti:  
*[Signature]*  
LOPANE PIETRO LUIGI  
*[Signature]*

ROSA BARONE

SERIO CRISTIANI

MAURODINOLA ANITA

Metallo Donato *[Signature]*

Paolicelli Francesco *[Signature]*

Caracciolo Filippo *[Signature]*

Parchitelli Lucia *[Signature]*

Di Gregorio Vincenzo *[Signature]*

Mennea Ruggiero *[Signature]*

Mazzarano Michele *[Signature]*

Bruno Maurizio *[Signature]*

Campo Francesco Paolo *[Signature]*

LECCI ALESSANDRO ANTONIO *[Signature]*

LOPANE GIANFRANCO *[Signature]*

TUOPATI GIUSEPPE *[Signature]*

DI BARI GRAZIA *[Signature]*

STELLARO MASSIMILIANO *[Signature]*

MAURO VIEZVO *[Signature]*

LA NOTTE FRANCESCO *[Signature]*

TUTOLO ANTONIO *[Signature]*

CASILI CRISTIAN *[Signature]*

GALANIE TAREO *[Signature]*

ARICCHIA ANTONELLA *[Signature]*

## **PROPOSTA DI LEGGE**

**Disposizioni per garantire il principio di pari opportunità e di parità di trattamento  
in riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere  
e alle variazioni nelle caratteristiche di sesso.**

### **Relazione illustrativa**

**Il programma elettorale votato dai cittadini e dalle cittadine pugliesi reca nel decimo pilastro l'approvazione della «legge regionale sulla omotransfobia, per contrastare bullismo, violenze e discriminazioni» a cui si intende dare seguito con la presente proposta di legge.**

**L'impianto e i contenuti della proposta ricalcano con poche integrazioni il testo del disegno di legge n. 253/2017 della Giunta regionale, che nella passata consiliatura fu discusso e approvato nelle commissioni competenti, ma rimase iscritto a lungo all'ordine del giorno del Consiglio regionale senza essere mai dibattuto e votato.**

**L'iniziativa legislativa regionale, al pari di quella attualmente in discussione a livello nazionale (Parlamento italiano, legislatura XVIII – Atto Senato 2005, approvato in prima lettura alla Camera) attua dei principi costituzionali, in particolare quelli che garantiscono la protezione della dignità umana, l'uguaglianza e il pieno sviluppo della persona, intervenendo negli ambiti di propria competenza esclusiva o concorrente.**

**Allo stato attuale della legislazione regionale, leggi contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere sono in vigore nella Regione Toscana (L.R. 15 novembre 2004, n. 63), in Liguria (L.R. 10 novembre 2009, n. 52), Sicilia (L.R. 20 marzo 2015, n. 6), Piemonte (L.R. 23 marzo 2016, n. 5), Umbria (L.R. 11 aprile 2017, n.3), Emilia Romagna (L.R. 1° agosto 2019, n. 15) e Campania (L.R. 7 agosto 2020, n. 37).**

**Dal punto di vista terminologico la proposta utilizza le dizioni “orientamento sessuale” e “identità di genere”, il cui uso è standardizzato nelle fonti normative nazionali, sovranazionali e internazionali (convenzioni,**

trattati, leggi, regolamenti), oltre che ricorrere nella giurisprudenza della Corte costituzionale, di cassazione, di quella europea dei diritti umani e altre.

Per esempio, nelle fonti nazionali "identità di genere" si ritrova nella legge in materia di prevenzione e contrasto della violenza (d.l. 34/2020, art. 105-quater), di status di rifugiato (d.lgs. n. 251/2007, art. 8, comma 1, lett. d) e di protezione internazionale (d.lgs. n. 142/2015, art. 17), nella legge sull'ordinamento penitenziario (l. n. 354/1975, artt. 1 e 14) e ricorre nelle sentenze della Corte costituzionale nn. 221/2015 e 180/2017.

"Orientamento sessuale", invece, è presente – tra gli altri – negli articoli 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che vietano la discriminazione sulla base di esso.

A livello giuridico l'"orientamento sessuale" e l'"identità di genere" sono componenti del diritto fondamentale di ciascuno/a all'identità sessuale e la loro definizione è riportata in pubblicazioni scientifiche e divulgative, come – a titolo di mero esempio - nel report "Omofobia e discriminazione basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere negli Stati membri dell'Unione europea" (2009), curato dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali su mandato del Parlamento europeo.

In particolare, per orientamento sessuale si intende l'attrazione emotiva, affettiva o sessuale nei confronti di soggetti di un sesso diverso, dello stesso sesso o di entrambi i sessi, mentre con identità di genere ci si riferisce, all'esperienza di appartenenza di genere sentita profondamente da ciascuna persona, che può o meno corrispondere al sesso assegnato alla nascita e in caso di non corrispondenza, può comportare, ove liberamente scelti, cambiamenti nell'aspetto o nelle funzioni fisiche attraverso mezzi medici, chirurgici o di altro tipo (Corte costituzionale, sent. n. 221/2015). Il diritto fondamentale di poter adeguare il sesso anagraficamente assegnato alla nascita alla propria identità di genere è tutelato in Italia dalla legge n. 164 del 1982 e successive modificazioni, in particolare il sopravvenuto decreto legislativo n. 150 del 2011.

La proposta di legge riguarda anche le "variazioni nelle caratteristiche sessuali" con cui si indicano le persone che nascono con caratteristiche sessuali fisiche che non corrispondono a norme mediche o sociali per il corpo femminile o maschile e che possono manifestarsi nelle caratteristiche primarie (come gli organi genitali interni ed esterni, nonché la struttura cromosomica e ormonale) e/o nelle caratteristiche secondarie.

Le persone che nascono con caratteristiche sessuali sia maschili che femminili (persone intersex), sono molto meno infrequenti di quanto si possa pensare. Si tratta di persone che godono di buona salute, mentre solo una piccola percentuale può presentare condizioni che richiedono un pronto intervento medico, come evidenzia il report sulla situazione dei diritti fondamentali delle persone intersex della Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione europea .

Come denunciato nella risoluzione del 14 febbraio 2019 sui diritti delle persone intersex (2018/2878(RSP)), approvata dal Parlamento europeo, le persone intersex sono esposte a numerose forme di violenza e discriminazione e tali violazioni dei diritti umani rimangono ampiamente sconosciute al grande pubblico e ai responsabili politici.

D'altra parte, la denuncia della violazione dei fondamentali delle persone sulla base dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere o delle variazioni nelle caratteristiche di sesso, così come la richiesta di interventi per garantirli è avanzata da istituzioni a ogni livello.

Per esempio, il Presidente della Repubblica ha affermato che: «L'omofobia e la transfobia violano la dignità umana, ledono il principio di eguaglianza e comprimono la libertà e gli affetti delle persone. A nessuno può

sfuggire che qualunque forma di persecuzione in base all'orientamento sessuale costituisca, sempre e ovunque abbia luogo, una violazione inaccettabile dei diritti umani universali» .

La raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa riconosce: «le persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali hanno subito per secoli e tuttora sono vittime di omofobia, transfobia e altre forme di intolleranza e di discriminazione, anche all'interno delle loro famiglie, - ivi compreso sotto forma di criminalizzazione, marginalizzazione, esclusione sociale e violenza -, in ragione del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere».

L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha stigmatizzato, sulla base di una dichiarazione presentata da Francia e Paesi Bassi il 18 dicembre 2008, le violazioni dei diritti umani basate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere e ha reputato necessario azioni, politiche e programmi preordinati alla sensibilizzazione e al reciproco rispetto.

Il Parlamento europeo è intervenuto con diverse risoluzioni al fine di condannare i fenomeni di avversione e odio nei confronti delle persone omosessuali, transessuali, transgender e intersex: segnatamente, ha più volte rilevato che le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere "si manifesta[no] nella sfera pubblica e privata sotto diverse forme, tra cui incitamento all'odio e istigazione alla discriminazione, scherno e violenza verbale, psicologica e fisica, persecuzioni e uccisioni, discriminazioni a violazione del principio di uguaglianza e limitazione ingiustificata e irragionevole dei diritti, e spesso si cela[no] dietro motivazioni fondate sull'ordine pubblico, sulla libertà religiosa e sul diritto all'obiezione di coscienza" (risoluzione n. 2657 del 24 maggio 2012). Sulla base di tale presupposti, il Parlamento europeo ha "condanna[to] con forza tutte le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere" (risoluzione cit.), auspicando che gli Stati membri garantiscano l'effettiva libertà di espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere quale esplicitazione del pieno sviluppo della persona umana.

Inoltre, nel febbraio 2014 il Parlamento europeo ha adottato la risoluzione recante la tabella di marcia dell'UE contro l'omofobia e la discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere (Rapporto Lunacek, 2013/2183(INI), A7-0009/2014). La risoluzione invita la Commissione europea, gli Stati membri, incluse le regioni, e le agenzie competenti a collaborare alla definizione di una politica globale pluriennale per la tutela dei diritti fondamentali delle persone LGBTI, vale a dire una tabella di marcia, una strategia o un piano di azione che includano i temi e gli obiettivi in essa indicati, che includono – tra gli altri - la non discriminazione nel settore dell'occupazione, dell'istruzione, della sanità, nonché dell'informazione, ambiti nei quali nel nostro ordinamento sono ricomprese competenze esclusive o concorrenti della legislazione regionale su cui con questa proposta di legge si interviene.

L'esperienza dell'ultimo decennio ha mostrato che nei paesi in cui c'è stata una crescita della tutela dei diritti delle persone LGBTI, non si è avuta una diminuzione proporzionale dell'omofobia e della transfobia, ma queste ultime si sono rafforzate proprio in occasione dell'affermazione dei diritti e al crescere della visibilità delle persone. Nel 2019 Andrew Gilmour, segretario generale aggiunto ONU, responsabile per i diritti umani, al termine del suo mandato ha dichiarato che la regressione nel mondo dei diritti umani delle persone LGBT negli ultimi 10 anni non ha eguagliato i progressi iniziati alla fine degli anni 70 del Novecento «ma è grave, diffusa e deplorabile» .

Ciò che è più drammatico e preoccupante è che il contesto discriminatorio induce ancora troppe persone a mantenere o ad adottare la strategia della "invisibilità" come forma di sopravvivenza, che porta però al proprio annullamento fisico, psichico e sociale e non consente "il pieno sviluppo della persona umana" come richiede l'articolo 3 della Costituzione. Per esempio, ricerche condotte in numerosi Paesi europei (Polonia, Portogallo, Malta, Lituania, Regno Unito, Italia, Slovenia, Lettonia, Germania, Slovacchia, e Francia)

evidenziano che un numero significativo di persone cela il proprio orientamento sessuale ai propri familiari e parenti per evitare di subire forme di discriminazione in famiglia, con tutte le conseguenze emotive ed economiche che ne possono derivare.

D'altra parte, è fatto noto alle cronache recenti la vicenda della ragazza toscana mandata via di casa e offesa dalla famiglia dopo aver rivelato di essere lesbica. Lo stesso è accaduto pochi giorni dopo a un ragazzo gay di 22 anni, accolto in una casa rifugio a Roma, e grazie all'attenzione sollevata dai media su questo problema, altri giovani e giovanissimi hanno trovato il coraggio di raccontare storie simili accadute negli ultimi anni.

In Italia pochi dubitano della diffusione e della gravità della discriminazione subita dalle persone omosessuali e trans. L'ISTAT nel 2011 ha rilevato che per il 61,3% degli italiani le persone omosessuali sono molto o abbastanza discriminate e per l'80,3% lo sono le persone transessuali. Nel 2019 il dato è stato confermato dall'Eurobarometro secondo cui il 69% degli italiani crede che le persone gay, lesbiche e bisessuali siano molto o abbastanza discriminate.

Nella stessa ricerca l'ISTAT ha rilevato una diffusa condanna sociale dei comportamenti discriminatori poiché il 73% degli italiani è in totale disaccordo con il fatto che non si assuma una persona per motivi legati all'orientamento sessuale o all'identità di genere, oppure che non si affitti un immobile per lo stesso motivo.

Tuttavia, questa sensibilità mostra ancora rilevanti limiti socio-culturali dal momento che il 41,4% degli italiani ritiene non accettabile che una persona omosessuale sia un insegnante di scuola elementare, il 28,1% che sia un medico e il 24,8% che sia un politico. La rilevazione dell'Eurobarometro del 2019 ha evidenziato che ancora il 26% degli italiani pensa che le persone omosessuali e bisessuali non dovrebbero avere gli stessi diritti di quelle eterosessuali, un dato che è peggiorato rispetto alla precedente rilevazione del 2015 (+4%), mentre coloro che vorrebbero negare diritti alle persone trans sono addirittura il 42% e risultano in crescita.

Le persone LGBTI intervistate dall'ISTAT hanno dichiarato di aver subito discriminazioni a scuola o all'università, nella ricerca del lavoro o nell'attività lavorativa. Questo dato è stato confermato dai dati che l'Agenzia europea per i diritti fondamentali ha raccolto nel 2012 per conto della Commissione europea nel survey circa le esperienze di discriminazione e di crimini generati dall'odio subiti da persone LGBT nell'UE.

La realtà sommariamente descritta richiede un intervento di politiche attive a ogni livello di governo, cogliendo l'esortazione contenuta nel citato report della FRA del 2009 sopra citato: "Per combattere in modo efficace le violazioni dei diritti fondamentali occorre in primo luogo un fermo impegno politico nei confronti dei principi della parità di trattamento e della non discriminazione. I leader politici (...) devono adottare una posizione ferma contro l'omofobia e la discriminazione nei confronti delle persone LGBT e dei transgender, contribuendo in tal modo a un cambiamento positivo degli atteggiamenti e dei comportamenti pubblici.". L'Agenzia europea ha individuato come settori maggiormente sensibili nei quali è necessario attivare programmi e interventi correttivi delle "storture discriminatorie" quelli del lavoro, istruzione, cura e assistenza sanitaria, cultura e mass media.

Per dare attuazione ai principi costituzionali, europei e convenzionali, nonché in linea con le richieste avanzate dalle istituzioni a ogni livello e con gli analoghi interventi normativi approvati in altre Regioni, il presente progetto di legge contiene disposizioni per garantire il principio delle pari opportunità e della parità di trattamento in riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere e alle variazioni nelle caratteristiche di sesso delle persone.

L'articolo 1 reca i principi e le finalità dell'intervento, richiamando in particolare l'importanza di prevenire e contrastare le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o dalle variazioni nelle caratteristiche di sesso, affermando l'impegno attivo della Regione per far crescere la cultura della non discriminazione e perché tutti abbiano la possibilità di essere se stessi esprimendo liberamente il proprio orientamento sessuale, la propria identità di genere o condizione intersex.

L'articolo 2 promuove specifiche politiche del lavoro, di formazione e riqualificazione professionale, di inserimento lavorativo, oltre che attività volte a garantire la parità di accesso al lavoro.

In particolare, viene richiamata l'attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 (Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), il quale stabilisce che il principio di parità di trattamento senza distinzione di orientamento sessuale «si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato», con specifico riferimento alle seguenti aree: accesso all'occupazione e al lavoro, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione; occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento; accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali; affiliazione e attività nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali.

Nel decreto legislativo 216/2003 non vi è l'indicazione espressa dell'identità di genere, ma a essa si applica la normativa contro la discriminazione in base al sesso, sulla base del considerando 3 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione della Direttiva 76/207). Questo in quanto, sulla base di un pronunciamento della Corte di giustizia, la discriminazione in base al sesso si estenda alla persona che intende subire o abbia subito un adeguamento del sesso fisico al genere psicologico.

Infine, l'articolo impegna la Regione a realizzare attività di sensibilizzazione delle imprese operanti sul territorio regionale affinché si dotino delle certificazioni di conformità agli standard di responsabilità sociale. Per esempio, molto diffuso è lo standard globale, di carattere volontario, "Social AccountabilitySA 8000" elaborato dal SAI (Social Accountability International), che coinvolge nei processi di monitoraggio le parti interessate, come potrebbero essere le associazioni LGBTI+ o altre che si occupino di questi temi.

L'articolo 3 prevede che la Regione promuova attività di formazione e aggiornamento per gli insegnanti e per tutto il personale scolastico, nonché per i genitori, in materia di pari opportunità, valorizzazione delle differenze, contrasto degli stereotipi e prevenzione del bullismo e cyber-bullismo motivato dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o da variazioni nelle caratteristiche di sesso. Prevede, altresì, interventi, a favore degli studenti e delle studentesse in ambito scolastico e universitario.

In particolare, l'articolo richiama l'attuazione dell'articolo 1, comma 7, lettere d) e l) della legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. La Buona Scuola), che individuano come obiettivi formativi prioritari delle istituzioni scolastiche autonome la prevenzione e il contrasto di ogni forma di discriminazione e di bullismo, nonché lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze, il dialogo tra le culture e la solidarietà; nonché il comma 16 dello stesso articolo, il quale stabilisce che il piano triennale dell'offerta formativa assicuri l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni.

Sulla scorta di queste e di altre disposizioni il Ministero dell'istruzione ha diffuso più linee guida che orientano gli interventi delle istituzioni scolastiche per l'educazione al rispetto e la prevenzione di tutte le discriminazioni, nonché per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyber-bullismo, anche specificamente omotransfobico .

Il ruolo della scuola è riconosciuto centrale nella formazione di una cultura libera da stereotipi e pregiudizi verso le differenze personali e fondamentale per la diffusione di un atteggiamento affermativo nei confronti delle persone gay, lesbiche, bisessuali, trans e intersex. Gli interventi su questi temi deve assicurare ai ragazzi e alle ragazze, tra l'altro, il raggiungimento delle competenze trasversali di cittadinanza previste dal curriculum scolastico.

Come affermano le Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, di cui al regolamento adottato con D.M. 16/11/2012, n. 254: «[Occorre] saper accettare la sfida che la diversità pone: innanzi tutto nella classe, dove le diverse situazioni individuali vanno riconosciute e valorizzate, evitando che la differenza si trasformi in disuguaglianza; inoltre nel Paese, affinché le situazioni di svantaggio sociale, economiche, culturali non impediscano il raggiungimento degli essenziali obiettivi di qualità che è doveroso garantire. In entrambi i casi con la finalità sancita dalla nostra Costituzione di garantire e di promuovere la dignità e l'uguaglianza di tutti gli studenti "senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali" e impegnandosi a rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura che possano impedire "il pieno sviluppo della persona umana"».

L'articolo 4 stabilisce la promozione, anche mediante la collaborazione con le associazioni e le organizzazioni del "terzo settore", di eventi sociali e culturali il cui fine sia quello di sensibilizzare al rispetto delle persone, quale che sia il loro orientamento sessuale, identità di genere o condizione intersex, per la diffusione della cultura dell'integrazione e della non discriminazione.

L'articolo 5 dispone interventi in materia socio-assistenziale e socio-sanitaria di informazione, consulenza e sostegno in favore delle persone omosessuali, transessuali, transgender e intersessuate, nonché delle loro famiglie, e prevede la promozione di percorsi di formazione specifica rivolta agli operatori del settore. In particolare, la Regione garantisce fin dalla nascita il diritto alla integrità fisica delle persone che presentino variazioni nelle caratteristiche sessuali.

L'articolo 6 prevede che la Regione promuova il soccorso, la protezione, il sostegno e l'accoglienza alle vittime di discriminazione o di violenza commesse in ragione del loro orientamento sessuale, della loro identità di genere o di una variazioni nelle caratteristiche sessuali, in coerenza con la normativa europea, nazionale e regionale vigente.

In particolare, l'articolo richiama la direttiva europea 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, che l'Italia ha recepito con il D. Lgs. 212/2015, introducendo alcune modifiche al codice di procedura penale.

Gli articoli 8, 9, 25 e 26 della Direttiva garantiscono il diritto di accesso delle vittime ai servizi di assistenza anche in assenza di formale denuncia di un reato all'autorità competente; stabiliscono i servizi minimi di assistenza che devono essere prestati e la necessità di assicurare la formazione generale e specialistica dei funzionari suscettibili di entrare in contatto con le vittime, al fine di abilitare gli operatori a riconoscerle e a trattarle in maniera rispettosa, professionale e non discriminatoria; chiedono, infine, di adottare azioni adeguate di sensibilizzazione, anche attraverso internet, per ridurre il rischio di vittimizzazione e ridurre al

minimo gli effetti negativi del reato e i rischi di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni. Tali azioni possono includere campagne di informazione e sensibilizzazione, programmi di ricerca e di istruzione, se del caso in cooperazione con le pertinenti organizzazioni della società civile e con altri soggetti interessati.

Inoltre, l'articolo richiama l'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha introdotto e finanziato misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime. In questo modo si vuole assicurare che gli interventi regionali siano coordinati o tengano conto delle azioni intraprese o che si intraprenderanno a livello nazionale.

Le funzioni del tavolo interassessorile e della task force permanente antiviolenza istituiti dagli articoli 6 e 7 della legge regionale 4 luglio 2014, n. 29, sono estese alle violenze determinate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o dalle variazioni nelle caratteristiche sessuali delle vittime.

L'articolo 7 istituisce nell'ambito dell'Osservatorio regionale delle Politiche sociali, di cui all'articolo 14 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, la sezione "Tavolo tecnico sulle pari opportunità, la parità di trattamento, la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni e delle violenze determinate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o dalle variazioni nelle caratteristiche di sesso". Le funzioni demandate al tavolo tecnico consistono nella raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati forniti da tutti i soggetti operanti nel settore, al fine di sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alle discriminazioni e alle violenze determinate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o da una condizione intersessuale e integrare e armonizzare le varie metodologie di intervento adottate nel territorio.

Nell'attività di monitoraggio, il Tavolo tecnico si avvale della collaborazione di tutti i soggetti che sul territorio rappresentano punti di osservazione del fenomeno e in particolare delle Associazioni per la tutela dei diritti delle persone omosessuali, transessuali, transgender e intersex.

L'articolo 8 dispone che il CORECOM, quale organismo di garanzia, effettui la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale, nonché dei messaggi commerciali e pubblicitari, eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali, all'identità di genere o a una condizione intersessuale della persona. Inoltre, si chiede che il CORECOM garantisca adeguati spazi di informazione e di espressione in ordine alla trattazione delle tematiche di cui alla presente proposta di legge.

Infine, la Regione promuove forme di partenariato e di collaborazione con i soggetti che operano nell'ambito dell'informazione e della comunicazione per l'adozione di modelli comunicativi che utilizzino un linguaggio non discriminatorio, non offensivo e non stereotipato nei confronti delle persone omosessuali, transessuali, transgender e intersex.

L'articolo 9 stabilisce che con una periodicità biennale vengano rilevati gli effetti e i risultati prodotti dalla legge, mediante la raccolta di dati e informazioni utili. A tal proposito la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione.

L'articolo 10 definisce la norma finanziaria.



## Articolo 1

### (Principi e finalità)

1. La Regione Puglia promuove e realizza politiche, programmi e azioni finalizzati a consentire ad ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale, della propria identità di genere o variazioni nelle caratteristiche di sesso, nonché a prevenire e superare le situazioni, anche potenziali, di discriminazione, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e dell'articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in coerenza con gli articoli 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3 dello Statuto regionale.
2. In particolare, la Regione Puglia con riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere o alle variazioni nelle caratteristiche di sesso:
  - A) ne garantisce il rispetto nell'ambito delle proprie competenze, nell'azione legislativa, di programmazione e amministrativa, assicurando pari opportunità e parità di trattamento;
  - B) assicura l'accesso ai servizi e agli interventi ricompresi nelle materie di competenza regionale senza alcuna discriminazione;
  - C) promuove e valorizza l'integrazione tra le politiche educative, scolastiche e formative, sociali e sanitarie, ai fini di prevenire e contrastare le discriminazioni, le molestie e la violenza, favorendo altresì in ogni contesto lo sviluppo della cultura della non discriminazione.

## Articolo 2

### (Interventi in materia di politiche del lavoro, formazione e aggiornamento professionale e integrazione sociale)

1. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 (Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), nonché nel rispetto del considerando 3 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, la Regione e gli enti locali pugliesi, nell'ambito delle rispettive competenze, realizzano interventi per prevenire e contrastare le discriminazioni e le molestie in ragione dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere o di variazioni nelle caratteristiche di sesso della persona. In particolare, la Regione attraverso i servizi per il lavoro garantisce opportune misure al fine di supportare le persone di cui al periodo precedente, anche individuando e costruendo percorsi di formazione e inserimento lavorativo che valorizzino qualità e professionalità individuali e indirizzando le persone agli strumenti per la promozione e l'avvio di nuove imprese.
2. La Regione e gli enti locali promuovono pari opportunità e parità di trattamento di ogni orientamento sessuale, identità di genere o variazioni nelle caratteristiche di sesso nei codici di comportamento e nelle attività di formazione e aggiornamento del personale degli uffici e degli enti, anche con l'apporto dei Comitati unici di garanzia di cui alla legge 4 novembre 2010, n. 183.
3. La Regione realizza attività di sensibilizzazione delle imprese operanti sul territorio regionale affinché si dotino delle certificazioni di conformità agli standard di responsabilità sociale.

## Articolo 3

#### (Istruzione)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di garantire pari opportunità, valorizzare le differenze, prevenire e contrastare le discriminazioni, il bullismo e il cyber-bullismo, contrastare gli stereotipi e i pregiudizi motivati dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o da variazioni nelle caratteristiche di sesso:

A) coadiuva, anche promuovendo forme di collaborazione, le istituzioni scolastiche nell'attuazione dell'articolo 1, comma 7, lett. d) e l) e comma 16 della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché dall'articolo 16, lett. d), del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 dell'8 novembre 2013;

B) promuove, organizza e sostiene attività di formazione e aggiornamento per gli insegnanti e per tutto il personale scolastico delle scuole di ogni ordine e grado del sistema di istruzione e del sistema di formazione professionale.

2. Le attività di cui al comma 1 sono rivolte anche a favore dei genitori degli studenti.

3. Nell'ambito della programmazione regionale e dei progetti avviati a valere sui fondi europei nei settori dell'istruzione e della formazione, la Regione promuove attività di formazione e di informazione sui temi di cui al comma 1, anche coordinandosi con l'Ufficio scolastico regionale o con le istituzioni scolastiche dell'autonomia.

4. Al fine di fornire ascolto e sostegno agli studenti e alle studentesse che, in ragione del loro orientamento sessuale, dell'identità di genere o di variazioni nelle caratteristiche di sesso, siano vittime di discriminazione o violenza o che vivano condizioni personali che possano ostacolare il raggiungimento degli obiettivi scolastici o accademici o del proprio percorso formativo, o che sperimentano difficoltà nei rapporti interpersonali e sociali, la Regione:

1) coadiuva la formazione e l'aggiornamento dei docenti o dei professionisti che operano presso i centri di formazione e consulenza o sportelli di ascolto istituiti nelle scuole a supporto del benessere e della salute dei componenti della comunità scolastica e i docenti referenti con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber-bullismo;

2) attiva l'integrazione del servizio gratuito di counseling, già offerto dall'agenzia regionale per il diritto allo studio universitario (A.DI.SU.) e promuove con i CUG delle Università del territorio attività e spazi di ascolto.

#### Articolo 4

##### (Promozione di eventi sociali e culturali)

1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono e sostengono eventi sociali e culturali al fine di sensibilizzare i cittadini e gli operatori economici al rispetto delle persone quale che siano il loro orientamento sessuale, identità di genere o le variazioni nelle caratteristiche di sesso, per diffondere la cultura dell'integrazione e della non discriminazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione può concedere contributi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni iscritte nei registri nazionali, regionali o provinciali, in particolare quelle di cui alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 11 (Registro delle organizzazioni di volontariato) e alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 39 (Registro delle associazioni di promozione sociale).

#### Articolo 5

(Interventi in materia socio-assistenziale e socio-sanitaria)

1. Il Servizio sanitario regionale, i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari regionali, promuovono e sostengono attività e iniziative di informazione, consulenza e supporto in favore delle persone omosessuali, bisessuali, transessuali, transgender e intersex (LGBTI) dei loro genitori e delle loro famiglie.
2. La Regione promuove la formazione specifica di operatrici e operatori dei settori di cui al comma 1, anche valorizzando esperienze e competenze maturate dalle organizzazioni operanti nell'ambito del contrasto alle forme di discriminazione e di violenza delle persone LGBTI, per favorire la condivisione di saperi, di competenze e di buone pratiche tra le figure professionali che operano nei servizi sia pubblici che privati e per garantire l'accesso dignitoso e il rispetto delle differenze in qualunque servizio o prestazione sociale, assistenziale o sanitaria resa anche in condizioni di degenza.
3. La Regione garantisce fin dalla nascita il diritto alla integrità fisica delle persone che presentino variazioni nelle caratteristiche di sesso.
4. La regione promuove campagne informative e di sensibilizzazione finalizzate alla prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale, promuovendo specifiche azioni rivolte alle persone LGBTI.
5. La Regione promuove l'attivazione e il sostegno degli interventi di cui al presente articolo in coerenza con il Piano sociale e sanitario regionale e con gli altri strumenti di programmazione e pianificazione di settore.

Articolo 6

(Misure di contrasto alla discriminazione e alla violenza e di sostegno alle vittime)

1. La Regione garantisce, tenuto conto degli articoli 8, 9, 25 e 26 della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché in linea con l'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il soccorso, la protezione, il sostegno e l'accoglienza alle vittime di discriminazione o di violenza commesse in ragione dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere o variazioni nelle caratteristiche di sesso.
2. In attuazione dell'art. 1 della legge regionale 10 luglio 2006 n. 19 e dell'art. 1 della legge regionale 4 luglio 2014 n. 29, la Regione favorisce, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, l'attivazione sul territorio regionale di servizi per la prevenzione e il contrasto della discriminazione e della violenza in ragione dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere o di variazioni nelle caratteristiche di sesso, nonché per l'accoglienza, in collaborazione con i servizi già operativi nell'ambito delle reti antiviolenza territoriali.
3. Ai fini di cui al presente articolo, la Regione può stipulare protocolli d'intesa e convenzioni con gli enti pubblici, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali e nazionali, in possesso di esperienza specifica maturata nell'ambito della prevenzione e contrasto delle discriminazioni e della violenza.
4. La Regione può costituirsi parte civile nei procedimenti penali per reati commessi nei confronti delle persone a motivo del loro orientamento sessuale, identità di genere o variazioni nelle caratteristiche di sesso.
5. Le funzioni del tavolo interassessorile e della task force permanente antiviolenza istituiti dagli articoli 6 e 7 della legge regionale 4 luglio 2014, n. 29, sono estese alle violenze determinate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o variazioni nelle caratteristiche di sesso delle vittime.

Articolo 7

(Tavolo tecnico regionale sulle pari opportunità, la parità di trattamento, la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni e delle violenze determinate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o dalle variazioni nelle caratteristiche di sesso).

1. La Regione istituisce nell'ambito dell'Osservatorio regionale delle Politiche sociali, di cui all'articolo 14 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, il Tavolo tecnico sulle pari opportunità, la parità di trattamento, la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni e delle violenze determinate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o dalle variazioni nelle caratteristiche di sesso.
2. Il Tavolo tecnico è composto da:
  - a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
  - b) il dirigente responsabile dell'Osservatorio regionale delle Politiche sociali;
  - c) sei rappresentanti designati dalle associazioni LGBTI che operano in materia di pari opportunità, parità di trattamento, prevenzione e contrasto delle discriminazioni e delle violenze determinate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o dalle variazioni nelle caratteristiche di sesso;
  - d) due esperti nelle tematiche di cui alla presente legge scelti tra ricercatori e docenti delle istituzioni scolastiche e universitarie;
  - e) la Consigliera regionale di parità;
  - f) il Garante regionale dei diritti dei minorenni;
  - g) un rappresentante del personale sanitario di un'Azienda sanitaria regionale, il cui profilo professionale e curriculare sia coerente con gli obiettivi della presente legge, in particolare in questioni di varianza di genere o di infezioni sessualmente trasmissibili.
  - h) quattro rappresentanti designati da organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori.
3. I componenti del Tavolo tecnico, nominati dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, restano in carica per la durata della legislatura e comunque sino alla nomina dei nuovi componenti. Il decreto indica anche i supplenti dei rappresentanti delle associazioni LGBTI e di quelle sindacali che partecipano al Tavolo tecnico in caso di impedimento del titolare.
4. Il Tavolo tecnico:
  - a) provvede alla raccolta e alla elaborazione delle buone prassi adottate nel settore pubblico e privato;
  - b) raccoglie i dati e monitora i fenomeni legati alla discriminazione e alla violenza motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, anche trasmettendo all'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD) eventuali segnalazioni riguardanti atti discriminatori;
  - c) collabora con istituzioni, enti ed organismi regionali per dare attuazione alla presente legge, nonché con esperti e professionisti, per prevenire e contrastare i fenomeni di discriminazione e violenza dovuti all'orientamento sessuale ed all'identità di genere.
  - d) coordina le attività connesse all'adesione della Regione alla rete R.E.A.D.Y
5. La partecipazione al Tavolo tecnico è a titolo gratuito. La Giunta regionale disciplina le modalità organizzative del Tavolo tecnico, nonché individua le strutture regionali chiamate a collaborare nell'esercizio delle funzioni del medesimo.

## Articolo 8

(Misure in materia di informazione e comunicazione).

1. In coerenza con le finalità di cui alla presente legge, il Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM), nell'ambito della funzione di monitoraggio e delle altre funzioni di cui alla legge regionale 28 febbraio 2000 n. 3 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni), effettua la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale, nonché dei messaggi commerciali e pubblicitari, eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta agli orientamenti sessuali, all'identità di genere o alle variazioni nelle caratteristiche di sesso della persona, anche in attuazione dell'articolo 36 bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).
2. Nell'ambito delle funzioni di disciplina dell'accesso radiofonico e televisivo regionale, il CORECOM garantisce adeguati spazi di informazione e di espressione in ordine alla trattazione delle tematiche di cui alla presente legge.
3. La Regione promuove forme di partenariato e di collaborazione con i soggetti che operano nel settore dell'informazione e della comunicazione per l'adozione di modelli comunicativi che utilizzino un linguaggio non discriminatorio, non offensivo e non stereotipato nei confronti delle persone omosessuali, transessuali, transgender e intersex.

## Art. 9

(Clausola valutativa)

1. La Giunta, anche sulla base dei dati forniti dagli enti locali e del terzo settore, che statutariamente operano nelle materie di cui alla presente legge, rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati ottenuti con riferimento a ciascuna delle azioni da essa previste in ciascuno degli ambiti in cui si applica.
2. A tal fine, ogni due anni, la Giunta presenta al Presidente del Consiglio regionale una relazione.

## Art. 10

(Norma finanziaria)

1. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, decorrenti dall'esercizio 2022 e quantificati in complessivi euro 240.000,00 per il 2022 e di euro 240.000,00 per il 2023, si provvede con iscrizione in ciascuno degli esercizi 2022 e 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 70.000,00 nell'ambito della missione 4, programma 6, titolo 1, di euro 170.000,00 nell'ambito della missione 12, programma 10, titolo 1, con corrispondente riduzione dello stanziamento per complessivi euro 240.000,00 in termini di competenza e cassa, sulla missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110070 "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione".

2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio.